



CONVENZIONE TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO – (di seguito “l'Università”), (P.I. 00898930672 – C.F. 92012890676), con sede legale in Teramo, Via R. Balzarini, n. 1, località Collepardo Campus Coste S. Agostino, nella persona del Legale Rappresentante, Prof. Luciano D'Amico, nato a Torricella Peligna, Prov. di CH il 03/01/1960, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico.

E

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO, codice fiscale 80003630664 con sede legale in L'Aquila, Via Michele Iacobucci n. 4, rappresentato dal Presidente pro tempore, Giuseppe Di Pangrazio, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 1° maggio 1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87 del 9 giugno 2015 di seguito denominato anche solo il Consiglio regionale;

congiuntamente denominate anche solo “Parti”

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Abruzzo e della legge regionale di procedura, la l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), a partire dall'anno 2009, il Consiglio regionale, in raccordo con la Giunta regionale, ha posto in essere le attività relative alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo;
- con la l.r. 39/2014, che ha sostituito la l.r. 22/2009, la Regione Abruzzo ha adeguato la normativa regionale che regola i citati processi alla legge statale 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
- in armonia con la citata legge statale, la l.r. 39/2014 ha meglio specificato e integrato gli ambiti di intervento regionali in materia, dettando altresì le regole procedurali per l'attivazione di nuovi istituti previsti dalla normativa europea e statale, quali quello delle notifiche previste dalla Direttiva 2006/123/CE (cfr. art. 12 l.r. 39/2014) nonché per l'attivazione ed il consolidamento delle diverse forme di interlocuzione con le istituzioni europee in merito alla formazione degli atti dell'UE quali - oltre alla partecipazione alla formazione della posizione italiana - quelle del “dialogo politico”, della partecipazione alle consultazioni pubbliche indette dalla Commissione europea, della partecipazione alle verifiche di sussidiarietà;



Consiglio Regionale



- ciò comporta lo svolgimento di attività relative alla partecipazione della Regione Abruzzo al processo decisionale dell'Unione europea nelle diverse forme sopra indicate, specialmente per quanto concerne la formazione degli atti dell'Unione e al sistema d'informazione del mercato interno (notifiche IMI) ai sensi della Direttiva 2006/123/CE;
- per l'anno 2015, il Consiglio regionale, in attuazione della l.r. 39/2014, ha approvato gli indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione del diritto europeo nell'anno 2015 (verbale n. 30/5 del 5/05/2015);
- i temi che la Regione sarà chiamata ad affrontare nel corso di quest'anno, in sede di partecipazione alla formazione del diritto europeo, richiedono un elevato grado di approfondimento, su diversi piani e livelli, compreso quello scientifico;
- la valutazione che la IV Commissione consiliare è chiamata ad effettuare, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 39/2014, rispetto alle notifiche effettuate - ai sensi degli artt. 15, 16 e 39 della Direttiva 2006/123/CE - dagli altri Stati membri dell'UE in merito alle discipline relative alle attività di servizi richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue procedurali dell'UE, ossia il francese ed il tedesco, nonché adeguate conoscenze giuridiche sia di diritto interno che di diritto europeo;
- la collaborazione tra il Consiglio regionale e l'Università su questi temi può apportare valore aggiunto ad entrambe le istituzioni e da ultimo alla regione, intesa come comunità regionale, avendo le politiche europee spesso una ricaduta diretta sul territorio regionale. Sotto altro profilo, un adeguato monitoraggio della corretta applicazione della direttiva servizi da parte degli altri Stati membri dell'UE consente di tutelare gli operatori abruzzesi che intendano accedere o esercitare attività di servizi in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione presso gli altri Stati membri dell'Unione europea;
- l'Università, attraverso la Facoltà di Scienze Politiche, promuove tra le sue finalità di ricerca e di formazione anche l'analisi del diritto e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, del loro impatto a livello nazionale e regionale; a tal fine, ha promosso l'istituzione di un Osservatorio permanente sui Semestri di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea attraverso il quale favorisce la raccolta e la diffusione attraverso la pagina web www.europaiunite.eu di notizie, informazioni, documentazione e normative relative alle attività delle istituzioni dell'Unione europea (Consiglio europeo, Consiglio, Parlamento europeo e Commissione europea), unitamente alla redazione di rapporti, commenti e analisi di carattere sia generale sia settoriale, nonché dossier su specifici temi;
- il Consiglio regionale e l'Università ritengono utile che la loro reciproca collaborazione si esprima attraverso il finanziamento da parte del primo di borse di ricerca destinate a laureati dell'Università degli Studi di Teramo in possesso di una Laurea Magistrale o di una Laurea (V. O.) con esperienza di studio sulle tematiche sopra indicate;
- viste le su illustrate premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, le Parti concordano quanto segue.



Consiglio Regionale



Art. 1

Attività di studio, ricerca e produzione di contributi oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto il finanziamento da parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo di n. 3 borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli Studi di Teramo, per lo svolgimento delle attività di interesse comune indicate esemplificativamente in premessa, nonché di quelle che le Parti intendono, tempo per tempo, di interesse comune con riferimento alle funzioni istituzionali delle stesse.
2. Nello specifico le attività finanziate ai sensi della presente convenzione hanno ad oggetto l'analisi, da parte dei beneficiari delle borse di ricerca, delle proposte di atti europei selezionati negli indirizzi approvati dal Consiglio regionale (verbale 30/5 del 5.05.2015) o di eventuali altre proposte ritenute di interesse e trasmesse all'Università dal Servizio Affari istituzionali ed europei; la ricerca della legislazione europea, statale e regionale di interesse rispetto alle proposte, della documentazione europea e statale (Parlamento e Governo) collegata, delle posizioni eventualmente elaborate da altre Regioni/ Assemblee legislative regionali italiane ed europee; la redazione di tabelle di concordanza utili ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di riflessione per eventuali osservazioni regionali nell'ambito delle diverse forme di partecipazione in fase ascendente; la traduzione in italiano dei testi delle notifiche IMI (Direttiva 2006/123/CE) trasmessi all'Università dal Servizio Affari istituzionali ed europei; la traduzione in italiano dei testi dei progetti notificati dagli altri Stati membri dell'UE relativamente alle parti di interesse; la ricerca della omologa disciplina statale o regionale italiana ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di riflessione per eventuali osservazioni regionali (art.12 L.r. 39/2014); nonché tutte quelle attività di approfondimento di questioni connesse con le tematiche su indicate nonché di quelle che le Parti intendono, tempo per tempo, di interesse comune con riferimento alle funzioni istituzionali delle stesse.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, su indicazione comune dei referenti di cui all'articolo 4 possono dar luogo anche alla pubblicazione di contributi nonché comportare la partecipazione a incontri di studio, seminari, convegni anche a livello europeo.

Art. 2

Durata e finanziamento delle borse di ricerca

1. Le attività oggetto della presente convenzione sono finanziate con la erogazione delle borse di ricerca della durata di mesi 6 (sei) a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, a cura dell'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, degli esiti della selezione dei beneficiari delle borse di ricerca.
2. Le borse di ricerca sono articolate in sessioni di studio, ricerca e produzione di contributi da svolgere presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università e in sessioni di partecipazione alle attività del Consiglio regionale relative ai processi europei.
3. Le sessioni di attività da svolgere presso il Consiglio regionale avranno luogo presso la sede dello stesso in L'Aquila, Via Michele Jacobucci n. 4, per un numero di 36 ore mensili secondo un calendario predisposto su proposta del referente per il Consiglio regionale di cui all'articolo 4. Le parti, di intesa, possono concordare forme di flessibilità delle suddette sessioni di attività in relazione al calendario dei lavori delle Commissioni consiliari.



4. Le sessioni di attività da svolgere presso la Facoltà di Scienze Politiche avranno luogo presso la Sede della stessa nel Campus Universitario di Coste Sant'Agostino, Via Balzarini n.1, da distribuirsi secondo le indicazioni del referente per l'Università di cui all'articolo 4.
5. L'importo di ciascuna borsa di ricerca finanziata dal Consiglio regionale è pari a euro 1,500,00, onnicomprensivo.

Art. 3

Requisiti dei beneficiari e obblighi delle Parti

1. Il Consiglio regionale e l'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, elaborano, d'intesa, i contenuti del Bando per l'assegnazione delle borse di ricerca, che sarà adottato con determinazione del Dirigente del Servizio Affari istituzionali europei del Consiglio regionale, contenente i requisiti dei beneficiari e le modalità di selezione dei medesimi, in modo da assicurare la individuazione di esperti di comprovata attitudine alla ricerca nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, assume l'impegno di effettuare la selezione dei beneficiari delle borse di ricerca sulla base dei requisiti e delle condizioni stabilite dal Bando e di comunicare al Consiglio regionale, Servizio Affari istituzionali ed europei, gli esiti della selezione con i nominativi dei beneficiari selezionati.
3. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, si impegna a presentare entro 15 giorni dalla conclusione del semestre di durata dei progetti di ricerca una relazione sulle attività svolte nell'ambito dei progetti stessi. Tale relazione dovrà essere altresì sottoscritta dai beneficiari delle borse di ricerca e dal referente per l'Università di cui all'articolo 4.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 3, e previa validazione della stessa da parte del referente per il Consiglio regionale, il dirigente del Servizio competente del Consiglio regionale provvede alla liquidazione a favore dell'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, dell'importo complessivo delle borse di ricerca.
5. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, provvede all'erogazione delle borse di ricerca a favore dei beneficiari.

Art. 4

Referenti delle Parti per l'applicazione della convenzione

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le Parti nominano, rispettivamente, un referente per il Consiglio regionale, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Affari istituzionali ed europei del Consiglio ed un referente per l'Università nella persona del responsabile pro tempore dell'Osservatorio Permanente sui Semestri di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.
2. I due referenti sovrintendono e coordinano le attività oggetto della presente convenzione verificandone periodicamente e al termine del semestre la compiuta realizzazione.



Consiglio Regionale



Art. 5 Coperture assicurative

1. Il Consiglio regionale garantisce copertura assicurativa ai beneficiari delle borse di ricerca impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione presso la propria sede a L'Aquila, in via Michele Iacobucci n. 4.
2. L'Università garantisce analoga copertura assicurativa ai dipendenti del Consiglio regionale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Art.6 (Sicurezza)

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Consiglio regionale dell'Abruzzo assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei beneficiari delle borse di ricerca ospitati presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, in L'Aquila, via Michele Iacobucci n. 4.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale dell'Abruzzo eventualmente ospitati nei locali dell'Ateneo.

Art. 7 Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i rapporti di propria competenza, ad assicurare che coloro che sono coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione, sia per l'Università che per il Consiglio regionale, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche, nelle partecipazioni congressuali e nelle altre azioni divulgative relative alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 Privacy e trasparenza

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali forniti in relazione alla presente convenzione saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Art. 9

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

Durata della convenzione e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata pari a quella delle borse di ricerca e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La presente convenzione è rinnovabile, nel rispetto della normativa vigente in materia, in seguito ad accordo scritto tra le Parti quantomeno per un periodo di sei mesi, previa deliberazione degli organi competenti, anche con contenuti diversi.

Art.11

Risoluzione delle controversie



1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 12

Pubblicazione

1. A seguito della sottoscrizione, la convenzione sarà pubblicata sui siti istituzionali delle Parti.

Data 16 GIUGNO 2015

Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio 	Il Rettore dell'Università degli studi di Teramo Luciano D'Amico 
--	---